

Regolamento del Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita

Versione 02/07.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2023



Art. 1

Oggetto del Regolamento, denominazione, sede

- 1. Ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto dell'Università San Raffaele, il presente Regolamento disciplina le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita, istituito con il Decreto del Presidente dell'Università San Raffaele Roma n. 002 del 18 febbraio 2016, avente sede presso Via di Val Cannuta 247, Roma.
- 2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Human Sciences for the Promotion of Quality of Life e l'acronimo DIPSUQ congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 2

Attribuzioni e funzioni del Dipartimento

- 1. La struttura organizzativa è articolata in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) della legge n. 240/2010, con contestuale attribuzione al Dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
- 2. Il Dipartimento dispone di autonomia organizzativa, non dispone di autonomia economico-finanziaria, né della gestione diretta di risorse tecnico/amministrative.
- 3. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica, didattiche e di terza missione nei Settori Scientifico-Disciplinari di propria pertinenza, approva suo il piano strategico della Didattica, della Ricerca e della Terza missione, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
- 4. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
- 5. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo e coordina le attività didattiche inerenti ai Corsi di Studio attivati.
- 6. Il Dipartimento delibera i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
- 7. Il Dipartimento promuove e gestisce iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento *post lauream* e propone l'istituzione di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento.
- 8. Il Dipartimento adotta un sistema di Assicurazione della Qualità per promuovere, guidare e verificare l'efficacia delle attività di Didattica, Ricerca e Terza missione dipartimentale e predispone relazioni di monitoraggio e di autovalutazione in accordo con il Sistema AQ di Ateneo.
- 9. Il Dipartimento formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori a tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ateneo e del Dipartimento.
- 10. Il Dipartimento riferisce al Consiglio di Amministrazione delle diverse esigenze relative a servizi, attrezzature, spazi e strutture, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di



Ateneo, la pianificazione strategica del Dipartimento e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

11. Il Dipartimento promuove accordi con attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati, del proprio contesto di riferimento per la realizzazione delle proprie politiche di Didattica, Ricerca e Terza missione.

Art. 3

Componenti e organi del Dipartimento

- 1. I professori e i ricercatori dell'Università San Raffaele, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono al Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita.
- 2. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, sono Organi del Dipartimento:
 - il Direttore;
 - il Consiglio di Dipartimento.

Art. 4

Il Direttore di Dipartimento

- 1. Il Direttore di Dipartimento è un professore ad esso afferente, di norma ordinario, nominato dal consiglio di amministrazione.
- 2. Il Direttore resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
- 3. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
- 4. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e svolge le seguenti funzioni:
 - indirizza e coordina le attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento;
 - è il responsabile per la qualità del Dipartimento per la Ricerca, la Didattica e la Terza missione;
 in relazione a ciò può nominare un suo delegato con compiti specifici (Responsabile Didattica, Responsabile Ricerca e Terza Missione).
- 5. Il Direttore, inoltre:
 - sovraintende all'attività di Ricerca, presidiandone i processi di valutazione;
 - sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la Ricerca e la Didattica.
- 6. Il Direttore può nominare un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.



Art. 5

Il Consiglio di Dipartimento - Composizione

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - dal Direttore che lo presiede;
 - dai Coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - da un rappresentante degli studenti, eletto tra e dalle rappresentanze studentesche;
 - da un rappresentante di ciascuna macroarea disciplinare definita dall'Ateneo.
- 2. La più ampia partecipazione del personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento viene, comunque, assicurata secondo le modalità di volta in volta ritenute idonee su singoli punti all'ordine del giorno, che implichino forme di ascolto e confronto più ampie rispetto alle rappresentanze appartenenti di diritto al Consiglio medesimo.
- 3. Il Direttore può, altresì, invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, studenti, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca, di assegni di ricerca, unità del personale tecnico-amministrativo e altri soggetti che svolgano attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento - Competenze

- 1. Il Consiglio di Dipartimento:
- approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- elabora, approva e monitora un Piano Strategico che definisce strategie e obiettivi di Didattica,
 Ricerca e Terza Missione, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e che tiene conto del contesto di riferimento, delle competenze e risorse disponibili, delle proprie potenzialità di sviluppo e delle ricadute nel contesto sociale, culturale ed economico;
- monitora il fabbisogno di personale e formula le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- delibera le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo;
- previo parere della Commissione paritetica docenti studenti, provvede alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo;
- delibera i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti ricercatori;
- predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo.



Art. 7

Validità delle sedute

- 1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, con cadenza mensile, su iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
- 2. Le sedute possono essere realizzate anche in via telematica, purché consentano forme di consultazione sincrone e l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle stesse e per l'approvazione delle delibere.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4. Le deliberazioni sulle chiamate di professori e ricercatori o su altri aspetti della carriera di competenza del Dipartimento, avvengono in seduta ristretta agli appartenenti alle categorie specificatamente previste dalla normativa vigente. La seduta è allargata alle altre componenti del Consiglio di Dipartimento per le deliberazioni di loro competenza.

Art. 8

Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del Regolamento

- 1. L'approvazione e le successive modifiche del presente Regolamento sono effettuate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- 3. La pubblicità al presente Regolamento è assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto di Ateneo e ad ogni altra norma vigente in materia di ordinamento universitario.